



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. N. 980/2010

RIFERIMENTI

PROPONENTE

SET01/DD/2010/374

DATA DI ADOZIONE

11/10/2010

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

21/10/2010

DATA DI PUBBLICAZIONE

DAL 2-11-2010

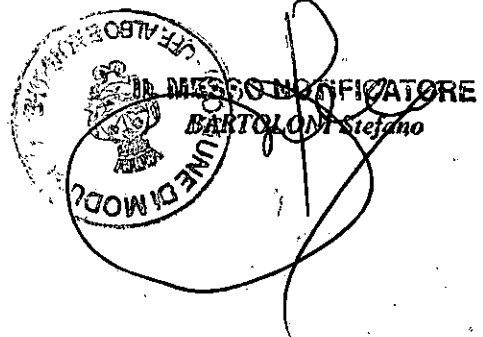
AL 16-11-2010

OGGETTO

Dipendente Digennaro Francesco. Concessione del congedo ex art.42 comma 5 D.Lgs. n.151/2001 per due anni a decorrere dal 19/11/2010 e fino al 18/11/2012.

*Ha usufruito solo
del 19-11-2010 al
30-11-2010*

COMUNE DI MODUGNO
Il sottoscritto **Mario Iannicelli** Comune dichiara di aver in
affidato copia del presente atto al Sig. **Stefano Bartoloni**
mediante consegna di una copia nelle mani
di **Stefano Bartoloni**
Modugno, il **03/11/2010**
PER RICEVERE



Il Dirigente

Premesso:

che, con istanza del 28/09/2010 prot.n.48587, il dipendente Digennaro Francesco, in servizio presso il VI Settore – Servizi Sociali - ha chiesto di usufruire di un periodo di due anni di congedo per eventi e cause particolari, ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001, per assistere la propria madre, in favore della quale già fruisce dei benefici di cui all'art.33 comma 3 della legge 104/92 e la cui relativa documentazione è depositata agli atti di questo Ufficio;

che il comma 5 dell'art.42 del D.Lgs. n.151/2001 disciplina le condizioni e le modalità di fruizione dei riposi e permessi per i figli con handicap-gravi, e stabilisce tra l'altro che "....durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione....e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa...Il congedo fruito ai sensi del presente comma non può superare la durata complessiva di due anni, durante i quali non si può fruire dei benefici di cui all'art.33 della Legge 5 febbraio 1992 n.104";

che la Corte Costituzionale, con sentenza del 26/01/2009 n.19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5, del decreto legislativo n.151 del 2001, nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il figlio convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo retributivo ivi indicato;

verificato che sussistono le sottoelencate condizioni necessarie per la fruizione del congedo in oggetto:

- sussistenza dell'handicap in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3 dell Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata, ai sensi dell'art.4, comma 1 della Legge medesima;
- accertamento del titolo a fruire dei benefici di cui all'art.33, commi 1-2-3;

viste le circolari dell'I.N.P.D.A.P. di Roma n.2 del 10/01/2002 e n.31 del 12/05/2004, con le quali l'Istituto previdenziale chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di una indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13[^] mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie; è valutabile

per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'I.P.S. (indennità premio di fine servizio);

- vista la L.n.104/1992;
- visto il D.Lgs.n.151/ 2001;
- visto l'art.3 co.106 L.350/2003;
- art.4 co.2 D.Lgs. 30/03/2001 n.165;
- art.107 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

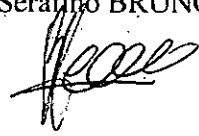
D E T E R M I N A

- 1) CONCEDERE, alle condizioni e per le motivazioni in narrativa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate, al dipendente Digennaro Francesco, un congedo di 2 anni a decorrere dal 19/11/2010 e fino al 18/11/2012, ai sensi dell'art.42, co.5 del D.Lgs. n.151/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26/01/2009.
- 2) Dare atto che per il suddetto periodo al dipendente sig.Digennaro Francesco, spetta una indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, comprensiva dei ratei di 13[^] mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legate alla presenza.
- 3) Dare atto che, il periodo di congedo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza mentre non è valutabile ai fini dell'I.P.S. (Indennità premio di fine servizio) e non è utile ai fini della maturazione delle ferie.
- 4) Disporre che il sig.Digennaro Francesco, dovrà tempestivamente informare l'Ufficio Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio.
- 5) Trasmettere copia della presente determinazione agli Uffici Personale, Contabilità del Personale, al Dirigente VI Settore e al sig.Digennaro Francesco per quanto di competenza.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Modugno, 11 ottobre 2010

Il Dirigente del I-V-VI Settore
Dott. Serafino BRUNO





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

IV SETTORE-CONTABILITA' E FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL' ART. 151, COMMA 4°, DEL T.U. N. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA PER IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: SET01/DD/2010/374

DATA DI ADOZIONE: 11/10/2010

OGGETTO

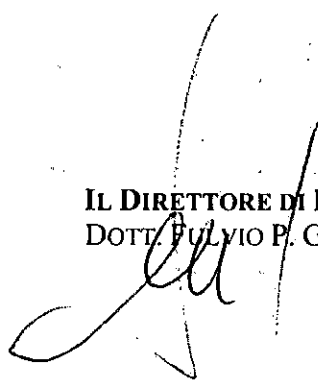
Dipendente Digennaro Francesco. Concessione del congedo ex art.42 comma 5 D.Lgs. n.151/2001 per due anni a decorrere dal 19/11/2010 e fino al 18/11/2012.

NOTE AGGIUNTIVE

NESSUNA

MODUGNO LI, 21/10/2010

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
Determina Dirigenziale n. 980

DATA DI REGISTRAZIONE:
02/11/2010

RIFERIMENTO INTERNO:
SET01/DD/2010/374

OGGETTO:
Dipendente Digennaro Francesco. Concessione del congedo ex art.42 comma 5 D.Lgs. n.151/2001 per due anni a decorrere dal 19/11/2010 e fino al 18/11/2012.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 02/11/2010 AL 16/11/2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO-NOTIFICHE
Dott. Michele TENERELLI

MODUGNO LI, 02/11/2010